



Associazione Volontaria di Soccorso

P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA

VIA DELLA PACE N.39/C -40015 GALLIERA (BO)

Tel. 051.815500 (4 linee) Fax 051.815390

C.F. 91317830379

www.croceitaliapianura.com – info@croceitaliapianura.com

*Iscrizione al Registro Provinciale delle Organizzazioni di volontariato Prot. 111733/2010 del 22/06/2010
O.N.L.U.S. ai sensi dell'art.10 comma 8 decreto legislativo n°460/97*

REGOLAMENTO INTERNO

- Art.1 Il patrimonio dell'Associazione è un bene di tutti: pertanto chiunque lo danneggi con dolo e negligenza sarà tenuto a risarcire i danni provocati.
- Art.2 Agli associati Volontari si fa obbligo di una partecipazione effettiva nella misura di dodici ore mensili di servizio. I turni non possono essere continuativi salvo diverse disposizioni del coordinatore.
In caso di impedimento si può disdire la prenotazione fino alle 24 ore antecedenti l'inizio del turno.
Ogni due mesi l'associato volontario deve, almeno, svolgere un turno di servizio prefestivo oppure uno festivo o uno notturno.
E' demandata alla commissione Volontari la verifica trimestrale del monte ore da effettuare.
- Art.3 Gli aspiranti associati volontari devono sostenere il colloquio con la commissione volontari e presentare domanda con relativi documenti compresi quelli per la cartella sanitaria.
- Art.4 Gli aspiranti associati volontari verranno considerati definitivi dopo un periodo di prova che varia da tre a sei mesi e comunque, dopo il parere favorevole del Consiglio Direttivo il quale informerà loro sulle decisioni prese.
- Art.5 Per quanto riguarda l'accettazione di un aspirante associato volontario, questi per poter svolgere servizio in ambulanza, dovrà sostenere un colloquio con il direttore sanitario e seguire l'iter formativo interno vigente; solamente al direttore sanitario spetta concedere o revocare l'idoneità ad operare sui mezzi associativi in qualsiasi veste (**Barelliere, Soccorritore, Infermiere, Autista, Medico, Dipendente**).
- Art.6 I barellieri sono gli associati volontari inesperti o in attesa di frequentare il corso per soccorritore o che non sono stati ritenuti idonei alla mansione di Soccorritore o che volontariamente scelgono di non sostenere l'esame per soccorritore.
- Art.7 Nell'ambito del servizio il capomacchina è sempre: il Medico oppure l'Infermiere oppure il Soccorritore. L'equipaggio è tenuto ad osservare le direttive.

- Art.8 All'inizio del turno di servizio il I Soccorritore (Volontario, Dipendente, Infermiere, Medico) coadiuvato dal barelliere se presente, dovrà effettuare il controllo del vano sanitario compilando la scheda di controllo.
- Art.9 Al termine del turno di servizio, prima della restituzione del veicolo, l'autista deve provvedere ai rifornimenti necessari, alla pulizia dell'abitacolo di guida ed a quella esterna del mezzo, gli altri componenti dell'equipaggio devono, dal canto loro, disporre del ripristino dei materiali sanitari impiegati, della pulizia del vano sanitario ed all'eventuale cambio della biancheria; il capomacchina è tenuto a segnalare il verificarsi di guasti a carico delle dotazioni o delle strumentazioni a sua disposizione. Il mezzo va pertanto sempre lasciato in perfetto ordine affinché possa essere rimesso in regolare servizio.
- Art 10 Gli associati volontari, nello svolgimento dei servizi, sono tenuti ad indossare la divisa in dotazione e la pettorina ad alta visibilità e a mantenerla in perfetto stato, con la consapevolezza che il mancato utilizzo della divisa e relativa pettorina compromette la relativa copertura assicurativa. Nel caso sia rilevato, dal coordinatore o dal capoturno, che tale divisa non sia conforme alle comuni norme igieniche, l'associato volontario verrà allontanato momentaneamente dal servizio, sarà compito del coordinatore o del capoturno di informare la commissione disciplinare del disservizio creato.
Si fa inoltre obbligo di porre in atto, con attenzione, tutti quei provvedimenti di cura e di igiene personali rivolti a non danneggiare l'immagine dell'associazione o ad evitare possibili disservizi. In particolare si fa obbligo di raccogliere o di legare i capelli qualora lunghi, e di non portare orecchini o altri gioielli voluminosi tali da creare impiccio nel servizio.
- Art.11 Durante il servizio gli associati volontari devono attenersi ai protocolli di igiene vigenti soprattutto per quanto riguarda la pulizia e la disinfezione dei materiali, dei mezzi e lo smaltimento dei rifiuti, (pungenti e non).
- Art.12 Gli associati volontari hanno l'obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento durante lo svolgimento del servizio e all'interno dell'associazione.
- Art.13 L'associato volontario è tenuto a segnare il proprio nome nel calendario di servizio, cercando possibilmente, di colmare i turni scoperti.
- Art.14 Gli associati volontari devono comunicare, tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo e/o numero telefonico alla commissione volontari.
- Art.15 Al termine del rapporto associativo l'Associato volontario è obbligato a restituire tutto il materiale e gli indumenti avuti in dotazione (la divisa e le due tessere di riconoscimento).
- Art.16 Si fa divieto assoluto a tutti gli associati volontari di usare i telefoni dell'associazione salvo che per motivi di servizio.
- Art.17 Sono previste sanzioni disciplinari agli associati volontari che non rispettano il presente regolamento interno.
I provvedimenti disciplinari saranno appellabili tramite comunicazione scritta indirizzata al consiglio direttivo e, per conoscenza alla commissione volontari entro trenta giorni dalla data del provvedimento.

Art.18 Gli associati volontari hanno l'obbligo di rinnovare la quota associativa, stabilita dal consiglio direttivo, entro e non oltre il 1° marzo, fatto salve eventuali deroghe del consiglio stesso.

Dopo tale data l'associato volontario verrà dichiarato decaduto per morosità.

Inoltre gli associati devono attenersi agli obblighi sanitari vigenti, pena la sospensione di idoneità ad operare sui mezzi associativi. Lo stesso dicasi dei corsi di aggiornamento, se obbligatori, salvo motivazione scritta dell'impossibilità temporanea di frequentare il corso stesso.

Art.19 Qualora un associato volontario non possa temporaneamente, far fronte agli obblighi di frequenza relativi al servizio, è tenuto a presentare giustificativo scritto alla commissione volontari. Detto giustificativo ha la validità massima di due mesi salvo casi eccezionali. Non si possono presentare più di due giustificazioni all'anno.

Art.20 Trascorsi quattro mesi di lontananza dall'associazione, l'associato volontario dovrà sostenere un colloquio con la commissione volontari. Dovrà, inoltre, avere il consenso del direttore sanitario per riprendere il servizio come Soccorritore. Nel caso di autista, questi dovrà avere altresì l'approvazione del responsabile della commissione guida di abilitazione per potere ritornare a guidare.

Art.21 L'assenza ingiustificata dal servizio verrà segnalata dai coordinatori di turno alla commissione volontari.

Art.22 Gli associati volontari sono tenuti a mantenere i locali dell'associazione in ordine. L'equipaggio notturno, smontando dal servizio, deve togliere la biancheria dai letti utilizzati e metterla negli appositi spazi. Si fa assoluto divieto di provocare rumori molesti, all'interno dell'associazione, dopo le ore 22,30.

Art.23 Tutti gli associati volontari sono pregati di segnalare, ai responsabili di commissione, fatti che possono danneggiare l'immagine dell'associazione.

Art.24 Per ogni infrazione o incidente stradale sarà la commissione di abilitazione a prendere i provvedimenti del caso.

Art.25 L'autista è responsabile della guida, del funzionamento e dell'integrità del veicolo affidatogli per tutto il servizio.

Art.26 L'autista all'inizio di ogni turno di servizio, deve accertarsi del regolare funzionamenti del veicolo avvalendosi della apposita scheda di controllo.

Art.27 Eventuali guasti elettrici o meccanici devono essere segnalati, per iscritto al coordinatore o al capoturno.

Art.28 E' fatto divieto di svolgere servizio in ambulanza con più di quattro addetti a bordo. Sul sedile anteriore, oltre all'autista, può prendere posto una sola persona che comunque dovrà allacciare le cinture di sicurezza.

Durante lo svolgimento del servizio, con il paziente a bordo, è facoltà del capomacchina fare salire un accompagnatore dello stesso che, preferibilmente, prenderà posto a fianco dell'autista e farà uso delle cinture di sicurezza. L'autista

deve pertanto verificare prima e durante il servizio, la rispondenza di dette disposizioni.

Il capomacchina (Medico, Infermiere, Soccorritore) è tenuto ad assistere il paziente durante qualsiasi tipo di trasporto (quindi anche quando trattasi di semplice dimissione) restandogli sempre accanto.

Art.29 I sistemi di segnalazione acustica (sirena, bitonale) e visiva (lampeggianti blu) vanno utilizzati sempre contemporaneamente in modo continuativo e solo nei casi di emergenza.

Art.30 L'autista, anche nei casi in cui svolga un servizio in emergenza, deve sempre condurre il veicolo osservando le norme di comune prudenza e cautela. La guida del mezzo deve, in ogni caso, avvenire senza causare pericolo per gli altri utenti della strada e per le persone trasportate.

Art.31 L'autista, qualora durante il servizio avvenga un sinistro stradale che coinvolga il veicolo dell'associazione, o nel caso in cui questo venga danneggiato per qualsiasi altro motivo, indipendentemente dall'entità del danno, deve compilare l'apposito modulo. Questi al termine del turno deve redigere altresì un'apposita relazione di servizio che va immediatamente consegnata al coordinatore o al capoturno. La commissione di abilitazione, composta da almeno tre membri, dovrà riunirsi entro sette giorni per esaminare il suddetto rapporto.

Art.32 La commissione di abilitazione, sentito l'autista interessato, potrà deliberare la sua sospensione, dalla guida dei veicoli dell'associazione, per un periodo che andrà da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi fino alla revoca dell'abilitazione stessa nei casi più gravi. Tale provvedimento non assolverà l'associato volontario dallo svolgere un regolare servizio con altre mansioni.

Art.33 Eventuali reclami, inerenti la decisioni previste dalla commissione di abilitazione, sono ammessi previa comunicazione scritta indirizzata al consiglio direttivo e, per conoscenza alla commissione di abilitazione entro trenta giorni dalla data del provvedimento.

Art.34 L'infermiere professionale, in possesso dell'abilitazione alla guida, potrà svolgere mansioni di autista solo se in equipaggio sarà presente un'altra figura sanitaria equivalente o superiore. In ogni altra situazione dovrà operare da soccorritore.

Art.35 Vengono fatte salve tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia, oltre alle direttive impartite di competenti organi interni all'associazione.

Art.36 Il presente regolamento ha valore esecutivo (in base alle norme dello statuto dell'associazione) per gli associati volontari della Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura a partire dalla data del 06 OTTOBRE 2010, come approvato dall'Assemblea ordinaria dei Volontari del 06/10/2010.
Tutti hanno il dovere di rispettarlo e di farlo rispettare.